



Comune di
Montelupone
il borgo ideale



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
(D.Lgs 507/93)**

**Approvato con delibera
del Consiglio Comunale**

n. 5 del 12/03/2010

INDICE

Capo Primo PRINCIPI GENERALI		
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Caratteri della Tassa</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Presupposto della tassa</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Interruzione del servizio</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Determinazione della tassa</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Locali e aree tassabili</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Locali ed aree non soggette alla tassa per improduttività di rifiuti</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Modalità di misurazione dei locali e delle aree</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Gettito e costo del servizio</i>	<i>Pag. 7</i>
Capo Secondo TARIFFE		
<i>Art. 12</i>	<i>Deliberazione</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Criteri di commisurazione della tassa</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Tariffe per particolari condizioni d'uso</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Agevolazioni ed esenzioni</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Cumulo delle riduzioni/agevolazioni</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Tassa giornaliera di smaltimento</i>	<i>Pag. 10</i>
Capo Terzo GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA		
<i>Art. 18</i>	<i>Denunce</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Cessazione dell'occupazione</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Controlli ed accertamenti</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Compiti degli Uffici interni</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Rateizzazioni</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Funzionario Responsabile</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Vigilanza, controlli e ispettori ambientali</i>	<i>Pag. 12</i>
Capo Quarto DISPOSIZIONI FINALI		
<i>Art. 28</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 14</i>

CAPO PRIMO

Principi generali

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina nel territorio del Comune di Montelupone l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152.
2. Il servizio gestione rifiuti comprende la raccolta differenziata, il trasporto, lo spezzamento, lo smaltimento, la gestione amministrativa, la vigilanza, la partecipazione alle forme consortili, nonché le iniziative di sensibilizzazione dei cittadini dedicate alla tutela dell'ambiente. Chiunque produce rifiuti è tenuto ad attuare misure di selezione, riciclo, riuso e recupero, secondo gli indirizzi e le modalità individuate dall'Amministrazione Comunale e coordinate in sede d'ambito territoriale.

ART. 2 - CARATTERI DELLA TASSA

1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

ART. 3 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 8-9.

ART. 4 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo. Qualora però l'utente provveda a sue spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione della quota pagata per il periodo corrispondente al mancato svolgimento del servizio nella misura del 50%. La riduzione è vincolata alle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 59 del D.Lgs 507/93.

ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque e a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc....) occupa o detenga locali o aree scoperte di cui al precedente

articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Per gli immobili utilizzati in modo saltuario od occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

2. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati, la tassa è dovuta dall'affittuario.
3. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

ART.6 - DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa comunale è composta da una parte fissa determinata in base agli elementi essenziali del costo del servizio e da una parte variabile rapportata al costo per lo smaltimento dei rifiuti conferiti. Per le utenze domestiche, la tassa tiene conto sia del numero di occupanti dell'immobile, che della superficie a loro disposizione. Per gli immobili a disposizione di persone fisiche non residenti o di persone giuridiche, si considerano i seguenti occupanti equivalenti:

FINO A 40 MQ = 1	DA 41 A 60 MQ = 2	DA 61 A 80 MQ = 3
DA 81 A 100 MQ = 4	DA 101 A 125 MQ = 5	OLTRE 125 MQ =>5

Per gli immobili che ricadono nella pertinenza dell'abitazione principale la parte variabile del tributo si applica una sola volta, mentre per gli immobili al di fuori della pertinenza si considerano gli occupanti equivalenti di cui sopra.

ART. 7 - LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi art. 8 e 9, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. La misurazione dei locali viene effettuata al netto dei muri perimetrali. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, energia elettrica, gas*) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (*corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni*) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (*a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni*).
3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.

4. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

ART. 8 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER IMPRODUTTIVITÀ DI RIFUTI

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:

UTENZE DOMESTICHE:

- Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, certificate dagli uffici comunali, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Legnaie esterne e semichiuse;
- Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 130 centimetri
- Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

UTENZE NON DOMESTICHE

- Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
- Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;

- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e serre a terra;
- Immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, compresa l'attività florovivaistica, della silvicoltura e dell'allevamento quali ricovero delle derrate, fienili, silos, stalle e legnaie (dietro presentazione di documentazione giustificativa);
- Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno (le restanti aree sono tassabili al 50%); *tariffa 0,39*
- Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- Locali adibiti in modo esclusivo e continuativo ad attività sociali, sportive, culturali organizzate da parrocchie e associazioni di volontariato iscritte all'albo comunale;
- Locali adibiti a sedi di uffici e servizi comunali;
- Locali adibiti in modo esclusivo a luogo di culto;

*bis distributori
ben a mano*

3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 9 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART. 10 - MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.

2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 130 (centotrenta). I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.
4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - c. le aree scoperte adibite a verde.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 11 - GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del servizio finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/93.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio si considera l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/97, come previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 26

CAPO SECONDO

TARIFFE

ART. 12 - DELIBERAZIONE

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro detto termine.
2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs 507/93.

ART. 13 - CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. Le tariffe sono differenziate per categorie e sotto categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Lgs 507/93, così come individuate nel presente articolo del Regolamento.
2. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.

Ai fini della determinazione del tributo, vengono definite le seguenti categorie di immobili, in relazione alla loro omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti .

- A) Abitazioni, locali ad uso abitativo ed accessori in genere
- A1) Locali ad uso abitativo non occupati ed accessori in genere adibiti ad attività agricola purché il proprietario o il detentore dell'immobile sia agricoltore a titolo principale o possieda la partita iva
- B) Attività industriali
- C) Attività artigianali con capannoni di produzione
- D) Attività artigianali specifiche senza capannone di produzione
- E) Uffici, aree aperte al pubblico, bagni, sale break, esposizioni (di attività industriale e artigianali), studi professionali, uffici commerciali, banche, assicurazioni, agenzie, caserme
- F) Attività commerciali in genere
- G) Alberghi, ristoranti, pizzerie, osterie, mense, agriturismi, locande, pensioni, bar, gelaterie, pasticcerie, distributori di carburante, fruttivendoli, fiorerie
- G1) Bed & Breakfast e Country House
- H) Farmacie, edicole, tabaccherie, ricevitorie, plurilicenze, supermercati, generi alimentari
- I) Scuole
- L) Banche di Mercato
- M) Aree scoperte

ART. 14 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 507/93, la tariffa unitaria è ridotta:
 - a) Per le abitazione con unico occupante: *(30% della parte variabile)*
 - b) Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: *(30% della parte variabile)*
 - c) Per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione è così commisurata: *(30% della parte variabile)*
 - d) Per gli utenti che, versando nelle circostanze di cui alla precedente lettera b) risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: *(30% della parte variabile)*
2. Le riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e decorrono dal primo giorno del bimestre successivo a quello di presentazione di apposita istanza.
3. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1. In difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art. 76 del D.Lgs 507/93.

ART. 15 - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del D.Lgs 507/93 sono concesse le seguenti agevolazioni:
 - Famiglie che versano in condizioni di indigenza. La riduzione viene determinata dalla Giunta Comunale con valutazione eseguita attraverso il sistema ISEE (Riduzione fino all'80% sul totale)
 - Utenze domestiche che praticano l'autocompostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti (Riduzione 50% della parte variabile)
 - Aree a verde di utenze non domestiche, che praticano l'autocompostaggio dei rifiuti con:
 - conferimento della frazione umida, organica, biodegradabile nella concimaia agricola
 - utilizzazione di una compostiera, posizionata all'interno del proprio orto/giardino/campo ad opportuna distanza dagli edifici confinanti.

Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti mediante compostaggio domestico la riduzione del 50 % della tassa, ha effetto dal 1° giorno del bimestre successivo a quello di presentazione di apposita

istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per l'utente di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza l'utente autorizza altresì il Comune, soggetto gestore, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

ART. 16 - CUMULO DELLE RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni/agevolazioni di cui ai precedenti artt. 14 e 15 non sono cumulabili fra loro. Le variazioni che intercorrono in corso d'anno si applicano a partire dal bimestre successivo.

ART. 17 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita la Tassa giornaliera di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio in modo temporaneo e non ricorrente.
2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso (*o categoria assimilabile*) diviso per giorni 365 ed il quoziente maggiorato del 30% per cento.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera. Il versamento della tassa giornaliera si cumula con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e va effettuato su apposito bollettino contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo.
4. La tassa è dovuta se l'occupazione è inferiore a 183 giorni di un anno solare.

CAPO TERZO

Gestione amministrativa della tassa

ART. 18 - DENUNCE

1. I Soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni.
3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D.Lgs 507/93.

ART. 19 - CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra (con l'attestazione dell'ufficio anagrafe del Comune) di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 20 - CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs 507/93.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs 507/93.
3. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/06.

ART. 21 - COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria

competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.

2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

ART. 22 - RISCOSSIONE

1. La riscossione della tassa avviene a mezzo ruolo, secondo le disposizioni contenute nell'art. 71 del D.Lgs 507/93.

ART. 23 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa vigente, in base all'art. 75 del D.Lgs. 507/93.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 24 - SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo 507/93.

ART. 25 - RATEIZZAZIONI

1. Il contribuente può richiedere la ripartizione del pagamento della tassa dovuta in rate secondo le modalità previste dal vigente regolamento Comunale in materia di entrate.

ART. 26 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli.

ART. 27 - VIGILANZA, CONTROLLI E ISPETTORI AMBIENTALI

1. I soggetti preposti al controllo dell'osservanza delle disposizioni in materia di corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani, sono la Polizia Municipale, gli Ispettori ambientali e gli organi di controllo e vigilanza indicati dal D.Lgs. n. 152/2006.

2. Gli ispettori ambientali sono nominati dall'Amministrazione Comunale con atto del Sindaco, previa formazione e verifica dei requisiti di professionalità e moralità.
3. Le funzioni ed i poteri degli ispettori ambientali nonché i criteri di selezione e loro formazione saranno meglio disciplinati da apposita regolamentazione approvata dal Consiglio Comunale.
4. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti al controllo indicati espressamente dall'art. 195 co. 5 del D. Lgs. 152/2006 possono, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni e rilievi di cose e luoghi, quando ciò sia necessario o utile per l'accertamento dei responsabili di violazioni.

CAPO QUARTO DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2010.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.